



Decreto del Commissario ad acta

(delibera del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

N. ~~U00308~~ del 29 AGO. 2018

Proposta n. 12170 del 23/07/2018

Oggetto:

L.R. n. 4/03 – R.R. n. 13/07. Struttura per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 1, gestito dalla Società "Istituto San Giorgio srl" (P.IVA 02233980560). Rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., condizionato al superamento della clausola risolutiva di cui all'art. 5, comma b) del Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato fra la Società e la Fondazione Omnia Onlus il 21 dicembre 2016 (Rep. n. 60.256, Raccolta 19.559).

Estensore

NAPPI NADIA

Il Direttore Regionale

R. BOTTI

Responsabile del Procedimento

NAPPI NADIA

Segue decreto n. ____
IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018)

Oggetto: L.R. n. 4/03 – R.R. n. 13/07. Struttura per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 1, gestito dalla Società “Istituto San Giorgio srl” (P.IVA 02233980560). Rilascio dell’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., condizionato al superamento della clausola risolutiva di cui all’art. 5, comma b) del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda stipulato fra la Società e la Fondazione Omnia Onlus il 21 dicembre 2016 (Rep. n. 60.256, Raccolta 19.559).

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario ad acta 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00052 del 22 febbraio 2017, recante: “Adozione del Programma Operativo 2016 - 2018 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario denominato “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario Regionale”;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- La legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2018 con la quale è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per l’attuazione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;
- la delibera di Giunta regionale del 24.04.2018 n. 203 concernente: “Modifica al Regolamento

regionale 6 settembre 2002, n. 1 Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni” che ha istituito la Direzione regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria;

- la delibera di Giunta regionale del 05.06.2018 n. 271 di conferimento di incarico al dott. Renato Botti della direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria ai sensi del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2001, n. 1. Approvazione schema di contratto;
- la determinazione della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria n. G07633 del 13.06.2018 di istituzione delle strutture organizzative di base denominate Aree e Uffici della Direzione regionale Salute e integrazione socio-sanitaria;
- l’atto di organizzazione n. G07332 del 27.06.2016 di conferimento di incarico di Dirigente dell’Ufficio Requisiti autorizzativi e di accreditamento dell’Area Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti alla dr.ssa Pamela Maddaloni;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;
- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2001 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- il DPCM 12 gennaio 2017 recante l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- l’Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

VISTI per quanto riguarda le norme in tema di autorizzazione e accreditamento:

- il DCA n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- il DCA n. U00469 del 07/11/2017, recante *“Modifica al DCA 410/2017 in materia di contrasto della L.R. 7/2014 al D. Lgs. 502/1992. Disposizioni in materia di autorizzazione a modifica ed integrazione del DCA 8/2011. Adozione del Manuale di accreditamento in attuazione del Patto per la salute 2010-2012”*;

VISTO, per quanto riguarda il fabbisogno di assistenza delle Strutture per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, il Decreto del Commissario ad Acta n. U00080/2016, recante *“Disturbi Alimentari - approvazione allegato 1 “Percorsi di presa in carico sanitaria e di cura dei Disturbi Alimentari”; approvazione allegato 2 “Stima del fabbisogno di servizi e strutture dedicati ai Disturbi Alimentari (DA)”*; *approvazione allegato 3 “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (integrale sostituzione dei paragrafi 1.3a., 1.3a.1, 1.3a.2, 3.12., 3.12.1, 3.12.2, 4.12., 4.12.1, 4.12.2, 4.13., 4.13.1, 4.13.2 ed inserimento nel capitolo 1 dei paragrafi 1.2b., 1.2b.1, 1.2b.2 e 1.2c., 1.2c.1, 1.2c.2, di cui all’allegato C del DCA*

U0008 del 10 febbraio 2011)”;

PREMESSO che con Determinazione n. G08729 del 21.6.2017 l'amministrazione regionale ha preso atto della voltura del titolo autorizzativo dall'Ente Fondazione Omnia Onlus (P.IVA 01919780567) alla Società "Istituto San Giorgio srl" (P.IVA 02233980560), in qualità di gestore della Struttura per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, sita nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), per la seguente attività sanitaria:

Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare:

- n. 20 posti residenziali;
- n. 20 posti semiresidenziali (centro diurno);

TENUTO CONTO che:

- con nota acquisita al prot. reg. n. 350405 del 10.7.2017 e successive note prot. n. 461308 del 15.9.2017 e n. 539138 del 24.10.2017, il Legale Rappresentante della Soc. "Istituto San Giorgio SRL" (P. IVA 02233980560), ha presentato istanza di accreditamento istituzionale del "Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare", autorizzato all'esercizio, a seguito di voltura, con Determ. n. G08729/2017 per n. 20 posti residenziali e n. 20 posti semiresidenziali (centro diurno);
- con nota prot. n. 402663 del 3.8.2017, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 13/2007 ed alla luce dei dati di fabbisogno assistenziale regionale, è stato chiesto parere di compatibilità in merito all'istanza presentata;
- con nota prot. n. 122046 del 5.3.2018 il Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione ha comunicato che *"per quanto concerne la richiesta di n. 20 posti residenziali si fa presente che nel territorio della Azienda Asl di Viterbo su cui la struttura insiste, il fabbisogno stimato (ndr. DCA 80/2016) (previsti 20 posti complessivi per le Asl di Viterbo e Rieti) è capiente, pertanto la richiesta può essere accolta. Riguardo invece la richiesta di n. 20 posti per il Centro Diurno, si fa presente che il fabbisogno per la Asl di Viterbo risulta di soli 10 posti totali, pertanto si esprime parere favorevole solo nei limiti degli stessi 10 posti"*;
- con nota prot. n. 157809 del 20.3.2018 l'amministrazione regionale ha chiesto alla ASL di Viterbo di procedere all'attività istruttoria, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 4/2003 e s.m.i, per la verifica della sussistenza dei requisiti ulteriori per l'accreditamento di cui alla vigente normativa per il "Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare", sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 1, limitatamente alla seguente attività sanitaria:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);
- per ultimo, con nota prot. n. 409327 del 6.7.2018 il Direttore Generale della ASL di Viterbo ha trasmesso il parere favorevole espresso dai competenti uffici aziendali, in merito al possesso dei requisiti ulteriori per l'accreditamento istituzionale del Centro dei disturbi del comportamento alimentare, sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), gestito dalla Soc. "Istituto San Giorgio SRL" (P. IVA 02233980560), per la seguente attività sanitaria:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);

TENUTO CONTO che l'art. 8–quater, comma 7 del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. stabilisce che *“Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”*;

TENUTO ALTRESI' CONTO che:

- la Soc. “Istituto San Giorgio SRL” (P. IVA 02233980560) gestisce la struttura in forza della Determinazione n. G08729 del 21.6.2017, con la quale l'amministrazione regionale ha preso atto della voltura del titolo autorizzativo del Centro, per cessione di ramo d'azienda dell'Ente Fondazione Omnia Onlus (P.IVA 01919780567);
- il Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato fra le parti il 21.12.2016 (Rep. n. 60.256, Raccolta 19.559) poneva all'art. 5 comma b), quale condizione risolutiva, con *“restituzione del Ramo d'Azienda, e tenendo indenne il cessionario da qualsiasi onere connesso alla presente cessione”*, la mancata acquisizione del titolo di accreditamento istituzionale in favore della subentrante Soc. “Istituto San Giorgio SRL”, entro la data del 30.10.2017;
- con nota pervenuta via PEC ed acquisita al prot. reg. n. 391050 del 2.7.2018, il Presidente della Fondazione Omnia Onlus, ha comunicato che *“il mancato avveramento della clausola risolutiva prevista dall'art. 5 comma c, dell'atto del Notaio Gottardo, citato in oggetto “accreditamento istituzionale”, atto in vostro possesso, fa ritornare di proprietà della fondazione OMNIA Onlus il Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare e obesità denominato Istituto San Giorgio”*;
- con nota prot. n. 423892 del 12.7.2018, l'amministrazione regionale ha chiesto alla Soc. Istituto San Giorgio SRL *“di conoscere l'esito della vicenda posta all'attenzione della scrivente da parte della Fondazione Omnia Onlus, ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza regionale”*;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 431133 del 16.7.2018, lo Studio Legale Spinazzi Azzarita Troi Genito, in nome e per conto della Soc. “Istituto San Giorgio SRL”, ha reso noto all'amministrazione regionale della piena validità dell'atto di cessione, alla cui clausola risolutiva di cui all'art. 5 comma b) del Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato il 21.12.2016, la Soc. ha espressamente rinunciato ad avvalersi con nota PEC del 7.5.2018 spedita all'attenzione della Fondazione Omnia Onlus;

CONSIDERATO che la clausola risolutiva di cui all'art. 5 comma b) sembra essere posta a tutela della posizione del cessionario e che la piena validità del contratto di cessione di ramo d'azienda risulta comunque subordinata al superamento della stessa, ed al pagamento, da parte dell'acquirente, delle somme pattuite;

RITENUTO NECESSARIO, per la P.A., assicurare che i rapporti tra privati non siano tali da ingenerare incertezza o indeterminazione nell'esercizio di attività di pubblico interesse;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 4/03 e dal R.R. n. 13/07:

1. al rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs. n. 502/02 e s.m.i., condizionato al pieno superamento della clausola risolutiva di cui all'art. 5, comma b) del Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato fra le parti il 21/12/2016 (Rep. n. 60.256, Raccolta 19.559), in favore della Struttura per il trattamento dei disturbi del

comportamento alimentare denominata “Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare” sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 1, gestito dalla Soc. “Istituto San Giorgio SRL” (P. IVA 02233980560), legalmente rappresentata dal sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto S. Elpidio (AP) il 27.3.1955, per la seguente attività sanitaria:

- n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);
2. a dare mandato, all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l’Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche. L’eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell’accreditamento concesso;
3. per effetto del presente procedimento, la struttura assume la seguente configurazione complessiva:
- in regime di autorizzazione all’esercizio:
Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 20 posti semiresidenziali (centro diurno);
 - in regime di accreditamento istituzionale:
Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);
4. la condizione si intende superata con la dichiarazione, da parte del cessionario, dell’accettazione della configurazione in accreditamento *in minus* (n. 20 posti residenziali e n. 10 posti semiresidenziali in luogo di n. 20 posti residenziali e n. 20 posti semiresidenziali) e con la comprova del pagamento dell’importo previsto dall’art. 5 del Contratto di Cessione di Ramo d’Azienda stipulato il 21.12.2016;
5. le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette, previo congruo avviso, a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, di:

1. rilasciare, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 4/03 e dal R.R. n. 13/07, in favore della Struttura per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare denominata “Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare” sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 1, gestito dalla Soc. “Istituto San Giorgio SRL” (P. IVA 02233980560), legalmente rappresentata dal sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto S. Elpidio (AP) il 27.3.1955, l’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 8 quater, comma 7 del D. Lgs. n. 502/02 e s.m.i., condizionato al puntuale adempimento di quanto previsto al punto 2., per la

seguinte attività sanitaria:

- n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);
2. l'accreditamento istituzionale di cui al punto 1. è condizionato al pieno superamento della clausola risolutiva di cui all'art. 5, comma b) del Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato fra le parti il 21.12.2016 (Rep. n. 60.256, Raccolta 19.559), di cui la struttura è chiamata a dare prova all'amministrazione regionale;
 3. la condizione si intende superata con la dichiarazione, da parte del cessionario, dell'accettazione della configurazione in accreditamento *in minus* (n. 20 posti residenziali e n. 10 posti semiresidenziali in luogo di n. 20 posti residenziali e n. 20 posti semiresidenziali) e con la comprova del pagamento dell'importo previsto dall'art. 5 del Contratto di Cessione di Ramo d'Azienda stipulato il 21.12.2016;
 4. dare mandato, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, non obbligatorio per l'Azienda e comunque relazionato alla disponibilità delle risorse economiche. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento concesso;
 5. confermare, quale Medico Responsabile della struttura, il dott. Andrea Cellie, nato a Fiuggi (FR) il 08/11/1969, Laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria, iscritto all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone al n. 2987;
 6. null'altro è variato in ordine alla Determinazione n. G08729 del 21/6/2017;

Per effetto del presente Decreto, la struttura socio sanitaria denominata "Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare" sito nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), risulta articolata come segue:

- in regime di autorizzazione all'esercizio:
Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 20 posti semiresidenziali (centro diurno);
- in regime di accreditamento istituzionale:
Centro per il trattamento dei disturbi del comportamento alimentare:
 - n. 20 posti residenziali;
 - n. 10 posti semiresidenziali (centro diurno);

Il presente Decreto sarà notificato a mezzo PEC all'indirizzo: istitusangiorgio@pec.it, al legale rappresentante della Società "Istituto San Giorgio srl" (P.IVA 02233980560), sig. Alberto Ruggeri, nato a Porto Sant'Elpidio (AP) il 27.3.1955, con sede legale nel Comune di Soriano nel Cimino (VT), Via San Giorgio, n. 3; al legale rappresentante della Fondazione Omnia Onlus (P.IVA 01919780567), con sede legale in Roma, Via dell'Umanesimo, n. 308, all'indirizzo: fondazioneomnia@pec.it; al Comune di Soriano nel Cimino (VT), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it; all'Azienda USL di Viterbo all'indirizzo: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it nel cui ambito territoriale di competenza ricade la struttura, nonché

Segue Decreto n.

del

tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.

La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

**H Presidente
Nicola Zingaretti**

